NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara
a cura dello Studio Catena – Dottori Commercialisti

ORGANO DI CONTROLLO E ASSETTO ORGANIZZATIVO: DAL 16 MARZO I NUOVI OBBLIGHI POST RIFORMA FALLIMENTARE

In attuazione della Legge delega n.155/2017 il Governo ha emanato il D.Lgs. 14/2019 che, oltre a disciplinare le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, apporta importanti modifiche al Codice Civile riguardanti principalmente le imprese organizzate in forma societaria. Lo scopo primario del Decreto è di consentire la tempestiva individuazione dello stato di crisi dell'impresa, attribuendo agli organi di controllo societari l'obbligo di segnalare l'esistenza di fondati indizi della stessa.

Coerentemente con tale obiettivo, l'art. 379 del D.Lgs. citato modifica l'art 2477 del Codice Civile, riducendo sensibilmente le soglie al di sopra delle quali è obbligatoria la nomina degli organi di controllo. Infatti l'art. 2477 del c.c, come sostituito dal Decreto, prevede l'obbligo di tale nomina qualora la società superi, per due esercizi consecutivi, almeno uno (non più due come in precedenza) dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (precedentemente il limite era di € 4,4 milioni);
- Totale dei ricavi: € 2 milioni (invece degli 8,8 milioni di euro);
- N. medio dei dipendenti durante l'esercizio: 10 (anziché 50).

Ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni, si tiene conto dei suddetti parametri con riferimento ai due esercizi antecedenti l'entrata in vigore della riforma (2017 e 2018).

Rimangono immutati i punti a) e b) del comma 3 dell'art. 2477 citato: ovvero che la società è obbligata alla nomina degli organi di controllo se, a sua volta, controlla una società obbligata alla revisione dei conti o se è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'obbligo di nomina cessa nel momento in cui non si supera nessun limite previsto dal punto c, per tre esercizi consecutivi.

È, inoltre, opportuno che le società divenute obbligate alla nomina dell'organo di controllo in conseguenza delle modifiche normative sopra indicate, verifichino che lo statuto sociale consenta di nominare un sindaco unico (e non solo un collegio sindacale), in modo da evitare un aggravio di costi.

La riforma coinvolge anche l'assetto organizzativo delle società. Infatti, l'art 375 del Decreto citato aggiunge all'art. 2086 del c.c. il comma 2 che prevede l'obbligo per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva delle crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.
Lo stato di crisi sarà individuabile mediante appositi indici che verranno elaborati per ogni tipologia di attività dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e approvati con Decreto ministeriale.
L'art. 389 del Decreto prevede un'entrata in vigore temporalmente differenziata delle norme dello stesso:

- Le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto (avvenuta il 14 febbraio 2019);
- Le modifiche del Codice Civile sopra menzionate, entrano invece in vigore già dal prossimo 16 marzo.

Le società che, per effetto dei nuovi parametri, sono obbligate a nominare un organo di controllo, dovranno adempiere a tale obbligo entro 9 mesi dall'entrata in vigore delle sopra menzionate modifiche al Codice Civile (ossia entro il 16 dicembre 2019). Entro la medesima data le società il cui statuto, nell'individuare le soglie per la nomina dell'organo di controllo, richiami le norme previgenti, sono tenute ad apportare allo stesso le necessarie modifiche.
Nel caso di mancata ottemperanza, su istanza di qualsiasi interessato (ad esempio: soci e amministratori), o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese, il Tribunale provvederà alla nomina dell'organo di controllo.